



COMUNE DI PALERMO

AREA DELLA RAGIONERIA GENERALE E TRIBUTI

Il Ragioniere Generale

Via Roma n.209 – 90133 PALERMO

ragioneriagenerale@comune.palermo.it

Sito internet www.comune.palermo.it

C.A.P. 90133

C.F. 80016350821

Al Sig. Segretario/direttore Generale

Ai Sigg.ri Dirigenti

E, p.c. Al Sig. Sindaco c/o Capo di Gabinetto

Al Sig. Assessore al Bilancio

Al Collegio dei Revisori

Oggetto: Riscossione proprie entrate e ingiunzione fiscale - Rif. Sentenza n. 2542/2021.

Perviene in data odierna la Sentenza n. 2542/2021 pubbl. il 15/06/2021 – Repert. N. 5234/2021 del 15/06/2021, favorevole al Comune di Palermo, nella quale si rinvengono importanti ed utili affermazioni di principio aventi riguardo alla riscossione di tutte le entrate Comunali.

A tal proposito, della Sentenza in oggetto, si richiama quanto segue; *“...occorre osservare che l’ingiunzione fiscale in parola costituisce un ordine, emesso dal competente ufficio dell’ente creditore, di pagare, sotto pena di atti esecutivi, la somma dovuta. La ratio di tale istituto può essere rintracciata nell’esigenza di consentire agli enti pubblici la celere riscossione delle proprie entrate senza ricorrere all’autorità giudiziaria per procurarsi il titolo esecutivo necessario all’esecuzione forzata.”*, ed ancora *“...l’ingiunzione fiscale è espressione del potere di auto-accertamento e di autotutela della p.a., potere, questo, che si esercita attraverso un atto avente natura giuridica pubblicistica, che cumula in se le caratteristiche del titolo esecutivo e del preceppo, legittimando, in caso di mancato pagamento, la riscossione coattiva mediante pignoramento dei beni del debitore. In questo senso l’ingiunzione fiscale rappresenta un procedimento speciale ed eccezionale, derogatorio rispetto all’ordinaria procedura di ingiunzione, che combina in se gli strumenti del decreto ingiuntivo e del preceppo. Esso, dunque, può riguardare qualsiasi posta dell’attivo del bilancio comunale.”*

Pertanto, a salvaguardia degli interessi dell’Amministrazione Comunale, si invitano le SS.LL ad adottare il detto strumento senza indugio, allorquando ne ricorrono i presupposti.

Non passa inosservato che, data la particolare posizione del Comune Palermo, che, come noto, si trova nella condizione di impossibilità giuridica, a legislazione vigente, di approvazione del bilancio di previsione 2021/2023, cui ha fatto seguito la Delibera della Giunta comunale n 202 del 26 luglio 2021, all’oggetto *“Proposta ricorso*

alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ex art.243 bis del T.U.E.L.", appare ancora più urgente e necessario il ricorso anche allo strumento *de quo*, al fine di consentire la celere riscossione delle proprie entrate e ridurre di conseguenza gli obblighi di accantonamento al Fondo Crediti Dubbia Esigibilità.

Quanto *ut supra* ad integrazione delle molteplici circolari interne al riguardo inviate.

IL RAGIONIERE GENERALE
Dott. Bohuslav Basile